

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12, ART. 56, C. 1, LETT. C BIS)
contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (SOA)

SOGGETTI BENEFICIARI

Le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A)

I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere al contributo sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres.

Sono escluse le imprese artigiane che operano nei settori di cui all'allegato.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

SPESE AMMISSIBILI

Il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo.

Sono escluse:

- a) le spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia.
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

importo minimo pari 1.000,00 euro
importo massimo pari a 15.000,00 euro

l'intensità del contributo è pari al **40%** delle spese ammissibili, IVA esclusa.

l'intensità del contributo è elevata di 10 punti percentuali qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile
- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile

Si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
- b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 70%, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi

L'anticipazione può essere concessa in via anticipata qualora l'importo dell'anticipazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

REGIME D'AIUTO

I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel settore dei trasporti su strada l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

CUMULABILITA'

L'intervento non è cumulabile con altri incentivi concessi a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

RICHIESTA CONTRIBUTO

Salvo casi specifici previsti dal regolamento, la domanda per accedere al contributo può essere presentata a partire dal 1° febbraio fino al termine del 30 settembre di ogni anno.

A chi presentare la domanda

Camera di Commercio
Piazza della Borsa 14
34121 Trieste

NOTE

Le imprese possono presentare, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi previsti dal regolamento.

La domanda per accedere agli incentivi deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa.

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.